

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
Procedimento R.G. N. .
Udienza del 14.01.2025
TRA

, tutti rappresentati e difesi dall' Avv.to Alessandro Clemente

Attori - opposenti

in p.l.r.p.t.,

Convenuta

- opposta

PREMETTE

- A.** Con provvedimento del 05.06.2024, comunicato in data 07.06.2024, la SS.VV. Ill.ma, *“ritenuto, alla luce del recente dictum della S.C. di Cassazione n. 9071/2023 che occorre eseguire un supplemento di istruttoria tenuto conto dell’eccepcionata nullità della clausola contrattuale che prevede l’anatocismo e della disciplina al riguardo susseguitasi nel tempo nonché al fine di verificare il dedotto superamento della soglia di usura nel corso del rapporto in considerazione del principio sancito da Cass. 28 settembre 2023 n. 27545”*, rimetteva la causa sul ruolo e fissava l’udienza per il conferimento dell’incarico integrativo al sottoscritto CTU.
- B.** La causa ha ad oggetto il contratto di apertura di credito in conto corrente a medio termine, con garanzia ipotecaria, da intrattenersi sul conto corrente n. 1103042 intestato alla parte finanziata presso la filiale di della Banca di C, per un importo di € 500.000,00, contratto stipulato per notar in data 05.07.2012.
- C.** All'udienza del 25.06.2024, il sottoscritto CTU accettava l’incarico integrativo e venivano posti i seguenti **quesiti**:
- Anatocismo:*
- i) per i contratti stipulati e chiusi anteriormente al 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000) non si applica alcuna capitalizzazione;*
 - ii) per i contratti stipulati in epoca successiva al 22.4.2000 si applicano i criteri di capitalizzazione contenuti nella delibera CICR del 9.2.2000, previa verifica dell’esistenza di una clausola di capitalizzazione reciproca degli interessi specificamente approvata per iscritto, in difetto della quale escluda ogni forma*
-

di capitalizzazione; per i contratti stipulati anteriormente al 22.4.2000 ed ancora in corso a detta data, se vi è prova dell'avvenuta comunicazione al cliente, della pubblicazione in G.U. dell'avvenuto adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000 nonché clausola di capitalizzazione reciproca degli interessi specificamente approvata per iscritto dal cliente, si applicano gli interessi debitori senza alcuna capitalizzazione sino al 30.6.2000 e si applicano i criteri di capitalizzazione reciproca trimestrale dal 1.7.2000 sino alla chiusura del conto; escluda ogni forma di capitalizzazione successivamente al 31 dicembre 2013 fino al 30 settembre 2016 (in quest'ultimo periodo 2013/2016, il CTU preveda uno scenario alternativo con capitalizzazione degli interessi). Successivamente, al 30 settembre 2016, con l'entrata in vigore del decreto - legge 14 febbraio 2016, convertito in legge 8 aprile 2016 n. 49, si applichi la novella in parte qua dispone che "cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo". In ogni caso, dalla chiusura del conto decorreranno solo gli interessi moratori, senza alcuna capitalizzazione.

iii) Verifichi il ctu l'eventuale superamento della soglia di usura nel corso del rapporto e ove lo rilevi esegua il ricalcolo riportando gli addebiti entro la soglia di usura.

"Veniva concesso al CTU il termine di 90 gg., decorrente dall'inizio delle operazioni, per la trasmissione alle parti della bozza del proprio elaborato; veniva concesso alle parti il termine di 15 gg. per trasmettere al CTU le proprie osservazioni e ulteriore termine di 15 gg. al CTU per il deposito dell'elaborato finale, nel quale rassegnare sinteticamente le proprie conclusioni rispetto alle eventuali osservazioni delle parti, da allegarsi alla consulenza.

C. Le operazioni peritali hanno avuto inizio il giorno 09/09/2024 mediante collegamento telematico a mezzo "GoogleMeet", come da comunicazione a mezzo pec inviate alle parti, alla presenza di:

- avv. Alessandro Clemente procuratore costituito di parte attrice – opponente, pec:
- dott. Federico Marino, CTP di parte attrice/opponente, pec: marino.federico@pec.it;
- dott. _____ CTP di parte convenuta/opposta, pec:

In quella sede si è proceduto alla lettura dei quesiti posti dal giudice invitando il CTU alla verifica della presenza del contratto in atti (Cfr. all. n. 1: Verbale di inizio delle operazioni peritali del 09.09.2024).

CIO' PREMESSO

Esaminati gli atti e i documenti, verificata l'idoneità degli stessi rispetto alle richieste formulate nei quesiti, in esecuzione dell'incarico ricevuto, produce alle parti la propria

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

Esaminata la documentazione prodotta dalle parti il lavoro del sottoscritto CTU è stato effettuato sulla base degli atti e verbali di causa e della seguente documentazione prodotta in giudizio:

- **Contratto di apertura di credito in conto corrente a medio termine con garanzia ipotecaria** da intrattenersi sul conto corrente n. _____ intestato alla parte finanziata _____ presso la filiale di _____, per un importo di € 500.000,00, contratto stipulato per notar _____ in data 05.07.2012, con allegati:

- procura speciale del sig. _____
- procura speciale della sig.ra _____
- allegato A) Condizioni Generali relative all'apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca;
- documento di sintesi

In merito si precisa che, il documento di sintesi è presente nel fascicolo di cortesia della banca unitamente ad una copia del contratto (cfr. all. 2). Nel fascicolo telematico, invece, è presente una copia del contratto, invero con pagine mancanti e non ordinate (cfr. all. 3).

In entrambi i casi mancano gli allegati c) e d).

Ad ogni buon conto, la suddetta documentazione non è stata disconosciuta da alcuno nel corso del giudizio.

- **Serie storica completa degli estratti conto e riassunti scalari** del conto n. _____

dal 03.07.2012 al 30.09.2019 (cfr. all. 4).

- **Copia tabelle Banca d'Italia** (cfr. all. 5).

RISPOSTA AI QUESITI

QUESITO 1.

5

“Per i contratti stipulati e chiusi anteriormente al 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000) non si applica alcuna capitalizzazione”.

Risposta del c.t.u.

Il rapporto oggetto di causa è il **Contratto di apertura di credito in conto corrente a medio termine con garanzia ipotecaria** da intrattenersi sul **conto corrente n. 1103042** intestato alla parte finanziata]

per un importo di € 500.000,00, contratto **stipulato** per notar (

.....) Dagli estratti conto e dalla documentazione in atti risulta essere intestato a C Venivano costituiti garanti il sig. Il

Al 30.09.2016 il conto corrente con apertura di credito riporta un saldo di € -570.483,22.

Le **condizioni economiche** del contratto di apertura di credito in conto corrente a medio termine con garanzia ipotecaria risultanti dal Documento di Sintesi risultano essere le seguenti:

Importo accordato	€ 500.00,00	
Durata	24 mesi	
Tasso Debitore Nominale Annuo (TAN)	Fisso 6,00%	
Tasso Debitore Annuo Effettivo (TAE)	Iniziale 6,1363%	
Tasso Debitore Annuo Extra Fido	14% (TAE 14,7523%)	
Tasso Creditore Nominale Annuo (TAN)	0,05%	
Tasso Creditore Annuo Effettivo (TAE)	0,05%	
Spese fisse per la gestione del rapporto di conto corrente collegato all'apertura di credito	Spese trimestrali per conteggi interessi e competenze (Spesa di tenuta conto)	€ 50,00
Spese variabili per la gestione del rapporto di conto corrente collegato all'apertura di credito	Spese per operazione	€ 2,90
	Recupero spese postali busta normale (invio corrispondenza varia)	€ 1,00
	Recupero spese postali busta pesante (invio corrispondenza varia)	€ 1,40
Periodicità	Trimestrale	
Il calcolo degli interessi è effettuato con riferimento al divisore anno civile. La capitalizzazione viene effettuata con la medesima periodicità trimestrale (31.marzo, 30giugno, 30 settembre e 31dicembre di ogni anno) sia per gli interessi debitori che per quelli creditori, nonché in presenza di estinzione del conto.		
Imposta sostitutiva	€ 1.250,00	
Imposta per iscrizione ipotecaria		
Assicurazione immobili	€ 500,00	

Il rapporto di apertura credito è iniziato in data 03.07.2012 con saldo iniziale pari a zero, e si è

concluso il 30.09.2016 con un saldo a debito per il correntista di complessivi € 570.483,22.

La prima operazione del 18.07.2012, di € 250.000,00 è registrata in “dare” con causale “erogazione parziale finanziamento”, seguita, in data 25.07.2012 dalla seconda operazione di € 250.000,00, registrata in “dare” con causale “erogazione finanziamento”

L’ultima operazione, in data 30.09.2016, ha visto l’addebito di € 3,00 per spese su e.c.

Dalla certificazione ex art. 50 TUB del non risulta che il conto corrente ordinario con apertura di credito sia stato giro contato a sofferenza.

Il contratto, quindi, è successivo al 22.04.2000.

La CMS, applicata nel 2012 (cfr. e.c.) non risulta espressamente pattuita tra le parti nè validamente indicata nel contratto (né menzionata né esplicitati i criteri e le modalità di calcolo della stessa) come richiesto *ex multis* da **art.2 bis legge 28 gennaio 2009, n. 2 e Cassazione Civile, Sez. I, 20 giugno 2022, n. 19825** – Pres. De Chiara, perciò è da considerarsi illegittima.

QUESITO 2.

ii) per i contratti stipulati in epoca successiva al 22.4.2000 si applicano i criteri di capitalizzazione contenuti nella delibera CICR del 9.2.2000, previa verifica dell’esistenza di una clausola di capitalizzazione reciproca degli interessi specificamente approvata per iscritto, in difetto della quale escluda ogni forma di capitalizzazione; per i contratti stipulati anteriormente al 22.4.2000 ed ancora in corso a detta data, se vi è prova dell’avvenuta comunicazione al cliente, della pubblicazione in G.U. dell’avvenuto adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000 nonché clausola di capitalizzazione reciproca degli interessi specificamente approvata per iscritto dal cliente, si applicano gli interessi debitori senza alcuna capitalizzazione sino al 30.6.2000 e si applicano i criteri di capitalizzazione reciproca trimestrale dal 1.7.2000 sino alla chiusura del conto; escluda ogni forma di capitalizzazione successivamente al 31 dicembre 2013 fino al 30 settembre 2016 (in quest’ultimo periodo 2013/2016, il CTU preveda uno scenario alternativo con capitalizzazione degli interessi). Successivamente, al 30 settembre 2016, con l’entrata in vigore del decreto - legge 14 febbraio 2016, convertito in legge 8 aprile 2016 n. 49, si applichi la novella in parte qua dispone che “cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che

l'addebito abbia avuto luogo". In ogni caso, dalla chiusura del conto decorreranno solo gli interessi moratori, senza alcuna capitalizzazione.

Risposta del c.t.u.

All'articolo 2 "Durata e interessi" è statuito che <<...*La parte finanziata si obbliga a corrispondere sul finanziamento, in via trimestrale posticipata, la prima volta con valuta 30/09/2012 e l'ultima volta alla scadenza del presente finanziamento, un interesse calcolato al tasso fisso del 6% (sei per cento).*

7

Il tutto fermo il rispetto di ogni inderogabile disposizione di legge o norma in materia.

Le chiusure e le relative contabilizzazioni degli interessi nella misura indicata sul conto corrente numero ----- vranno luogo a fine di ogni trimestre solare e precisamente il trentuno marzo, il trenta giugno, il trenta settembre ed il trentuno dicembre di ogni anno.

Le competenze maturate a debito dovranno essere corrisposte dalla parte finanziata alla data della contabilizzazione e fino all'effettiva estinzione del conto.

Sull'eventuale saldo a credito la banca corrisponderà interessi al tasso del 0,05% (zero e zero cinque%) in ragione d'anno che verranno conteggiati con le stesse modalità di cui sopra.

Il tutto fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 120 del D. Lgs 385/93 e della delibera del C.I.C.R. 9 febbraio 2000 e di ogni inderogabile disposizione di legge o norme in materia>>.

La clausola di reciprocità risulta sottoscritta in data 05/07/2012.

Preliminarmente si evidenzia che il conto n. _____ non è stato allegato in atti in maniera completa (solo un trimestre) e non appare costituire oggetto della domanda.

L'analisi è stata effettuata sul conto n. _____

Sono stati applicati i criteri di capitalizzazione contenuti nella delibera CICR del 9.2.2000 e, come richiesto, si è proceduto ad una doppia ipotesi:

- a) quantificazione degli interessi anatocistici teorici prodotti dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle CMS e delle spese successivamente al 31.12.2013 e fino al 30.09.2016.
- b) scenario alternativo con capitalizzazione degli interessi

Ipotesi a) *applicazione delibera CICR ed esclusione di ogni forma di capitalizzazione successivamente al 31 dicembre 2013 fino al 30 settembre 2016.*

DIFFERENZA SALDI		(€)
SALDO FINALE BANCA		-570.483,22
SALDO FINALE RICALCOLO		-550.369,78
DIFFERENZA SALDI		20.113,44

SCOMPOSIZIONE DIFFERENZA SALDI (€)		BANCA	RICALCOLO
RETTIFICA MOVIMENTI	0,00	0,00	0,00
SALDO INTERESSI	15.571,44	-140.112,40	-124.540,96
SALDO CMS	4.542,00	-4.542,00	0,00
SALDO SPESE	0,00	-77,60	-77,60
RETTIFICHE	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA SALDI INIZIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE	20.113,44	-144.732,00	-124.618,56

RIEPILOGO RICALCOLO	
ANATOCISMO	6.795,12
INTERESSI USURA	0,00
INTERESSI RICALCOLO	8.776,31
CMS	4.542,00
SPESE	0,00
RETTIFICHE	0,00
DIFF. SALDI INIZIALE	0,00
TOTALE	20.113,44

La tipologia di capitalizzazione utilizzata per il ricalcolo del c/c, in presenza di sottoscrizione espressa, in data 05.07.2012, della clausola di reciprocità è semplice fino al 30/09/2012, trimestrale fino al 31/12/2013 e successivamente semplice.

Per quanto concerne il tasso di interesse a debito per il riconteggio è stato applicato il Tasso Nominale praticato trimestralmente dalla Banca, calcolato come media tra i diversi tassi applicati.

Le commissioni di massimo scoperto sono state enucleate e completamente recuperate nel ricalcolo del conto corrente.

Ipotesi b) capitalizzazione degli interessi come convenuto in contratto, dal 05.07.2012 al 30.09.2016

DIFFERENZA SALDI		(€)
SALDO FINALE BANCA		-570.483,22
SALDO FINALE RICALCOLO		-565.277,04
DIFFERENZA SALDI		5.206,18

SCOMPOSIZIONE DIFFERENZA SALDI (€)		BANCA	RICALCOLO
RETTIFICA MOVIMENTI	0,00	0,00	0,00
SALDO INTERESSI	664,18	-140.112,40	-139.448,22
SALDO CMS	4.542,00	-4.542,00	0,00
SALDO SPESE	0,00	-77,60	-77,60
RETTIFICHE	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA SALDI INIZIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.206,18	-144.732,00	-139.525,82

RIEPILOGO RICALCOLO	
ANATOCISMO	0,00
INTERESSI USURA	0,00
INTERESSI RICALCOLO	664,18
CMS	4.542,00
SPESE	0,00
RETTIFICHE	0,00
DIFF. SALDI INIZIALE	0,00
TOTALE	5.206,18

Dal momento che risulta accettata la clausola di reciprocità, la rilevazione degli interessi anatocistici decorrerà a partire dal trimestre successivo dalla data della firma.

La tipologia di capitalizzazione utilizzata per il ricalcolo del c/c è quella della capitalizzazione trimestrale reciproca per tutta la durata del rapporto.

Per quanto concerne il tasso di interesse a debito per il riconteggio è stato applicato il Tasso Nominale praticato trimestralmente dalla Banca, calcolato come media tra i diversi tassi applicati.

Le commissioni di massimo scoperto sono state enucleate e completamente recuperate nel ricalcolo del conto corrente.

QUESITO 3.

Verifichi il tu l'eventuale superamento della soglia di usura nel corso del rapporto e ove lo rilevi esegua il ricalcolo riportando gli addebiti entro la soglia di usura.

Risposta del c.t.u.

In riferimento al tasso di interesse applicato si è proceduto alla metodologia di calcolo del TEG così come disciplinata dalle Istruzioni della Banca d'Italia protempore vigenti. In particolare, considerata la data del contratto, dal I trimestre del 2006 al IV trimestre del 2009 sono recepite le istruzioni contenute nella circolare del 2 dicembre 2005, includendo l'eccedenza CMS agli interessi al primo rapporto della formula (BANCA ITALIA 2006). L'eccedenza CMS viene quindi calcolata come differenza tra la CMS applicata e quella calcolata all'aliquota soglia usura CMS. Dal I trimestre del 2010, viene introdotto il concetto di oneri annuali, considerando tra questi anche le CMS (BANCA ITALIA 2009).

In questa analisi è stata verificata l'usura relativamente al tasso di interesse pattuito in contratto, incluse le CMS e le spese. La formula che è stata applicata è $TAEG = (1 + TAN/k + CMS + ONERI / AFFIDATO)^k - 1$, dove k sono i periodi di capitalizzazione, TAN è il tasso di interesse netto, CMS è l'aliquota delle commissioni di massimo scoperto applicate trimestralmente al picco di utilizzo dell'affidamento, gli oneri sono pari alle spese trimestrali e l'utilizzato è pari all'affidamento concesso. Il contratto prevede inoltre delle condizioni sostitutive, che intervengono qualora si superi l'affidato concesso. Si è quindi ritenuto opportuno verificare tali condizioni, calcolando il relativo TAEG, considerando il tasso oltre fido, eventuali commissioni di massimo scoperto e ulteriori spese relative allo sconfinamento. Il TAEG è pari al 10,578% ed è quindi entro la soglia usura del periodo considerato pari al 16,413%; il TAEG è pari al 15,586% ed è quindi entro la soglia usura del periodo considerato pari al 16,413%. Si conclude quindi che la clausola interessi presente in contratto è da ritenersi non usuraria e quindi valida (in entrambe le ipotesi a) e b)).

USURA CONTRATTUALE

ANALISI USURA	VERIFICA TAEG INT CMS E SPESE	
	ENTRO FIDO	OLTRE FIDO
DATA CONTRATTO	05/07/2012	
TIPOL. CONTO	ORDINARIO	
AFFIDATO/SCOPERTO	500.000,00	570.483,22
TASSO	6,14%	14,75%
% CMS	0,90%	0,00%
SPESE TRIM.	553,30	0,00
TAEG	10,58%	15,59%
TAEG MEDIO	11,19%	
SOGLIA USURA	16,41%	
USURA CONTRATTO	NO	
SOGLIA USURA CMS	0,98%	
USURA CMS	NO	

**OSSERVAZIONI DEI C.T.P. ALLA RELAZIONE PRELIMINARE E
REPLICHE DEL C.T.U.**

La bozza dell'elaborato peritale redatto dal sottoscritto c.t.u. è stata inviata, in data 20.12.2024, all'avv.to Alessandro Clemente procuratore costituito di parte attrice - opponente, al dott. Federico Marino CTP di parte attrice – oꝝ di parte convenuta – opposta, partecipanti alle operazioni peritali, per consentire eventuali osservazioni ex art. 195 c.p.c..

All'uopo si allegano files .xml delle ricevute di accettazione e consegna (cfr. all. n. 6).

OSSERVAZIONI DI PARTE OPPONENTE

Con pec del 03.01.2025 il dott. Marino Federico, CTP di parte opponente, ha inoltrato le sue osservazioni all'elaborato peritale redatto dal sottoscritto (Cfr. all. 7), di cui se ne riporta una sintesi.

- 1) In via principale, eccepisce l'inammissibilità della bozza di relazione che sarebbe stata trasmessa oltre il termine di legge e in date successive, ovvero 18 e 20 dicembre 2024 e contesta l'utilizzo improprio di documentazione non versata dalla Banca nei termini.

Risposta del CTU. In merito ai termini si rileva che, come specificato nella pec del 20.12.2024, per mero errore materiale della segreteria è stata inviata in data 18.12.2024 una pec con allegati altri files.

Pertanto, trattandosi di “*Errata Corrige*”, la bozza definitiva è quella del 20.12.2024 che annulla e sostituisce quella del 18.12.2024. Ed infatti le osservazioni del dott. Marino sono proprio in risposta alla pec del 20.12.2024 (cfr. all. 7).

Inoltre si evidenzia che il termine (ordinatorio) concesso dal giudice per l’elaborato peritale è di complessivi 120 giorni e che le operazioni peritali, con garanzia dei termini di 15 giorni per le osservazioni alla bozza, si sono concluse in tale lasso temporale: pertanto i termini sono rispettati.

Per quanto concerne l’asserito utilizzo di documentazione non versata dalla banca nei termini si ribadisce quanto già evidenziato nella pec del 20.12.2024, ovvero che *“dall’analisi della documentazione depositata è emerso che: il documento di sintesi è presente nel fascicolo di cortesia della banca unitamente ad una copia del contratto (cfr. all. 2) mentre nel fascicolo telematico è presente una copia del contratto, invero con pagine mancanti e non ordinate (cfr.all.3). In entrambi i casi mancano gli allegati c) e d) del contratto di apertura di credito. Ad ogni buon conto, la suddetta documentazione non è stata disconosciuta da alcuno nel corso del giudizio”.*

Orduque, premesso che dall’esame degli allegati in atti si rileva che i documenti sono gli stessi (cfr. all. 2 e 3: contratto di apertura di credito in conto corrente del 05.07.2012), **si ritiene la valutazione sulla “ritualità e tempestività del deposito” di carattere strettamente giuridico come tale spettante al G.U. (anche perché nel corso del giudizio e prima dell’espletamento della CTU, non vi è stato mai disconoscimento alcuno né contestazione delle produzioni da alcuna delle parti).**

- 2) In via gradata, premessa l’inutilizzabilità del contratto di conto corrente, contesta l’esistenza di un valido mandato di pagamento alla banca per le operazioni di prelievo e/o pagamento effettuate dal conto, chiedendo la rendicontazione delle specifiche autorizzazioni.

Risposta del CTU. Tale richiesta non rientra nelle domande e nei quesiti formulati dal Giudice nel conferimento dell’incarico, pertanto, non può essere evasa.

- 3) Premessa la nullità del rapporto per mancanza di forma scritta, contesta la reciprocità delle condizioni in violazione della delibera CICR.

Risposta del CTU. In considerazione del quesito 2 “...per i contratti stipulati in epoca successiva al 22.4.2000... in difetto di clausola di capitalizzazione specificamente approvata per iscritto...*esclude ogni forma di capitalizzazione*”, **qualora il G.U. dovesse ritenere non ritualmente prodotto in atti il contratto di conto corrente ipotecario** per (relativo al contratto di apertura di conto corrente n. si è effettuato un ulteriore ricalcolo, **ipotesi c)** **lasciando all'III.mo Giudicante la determinazione finale in merito.**

DIFFERENZA SALDI (€)	
SALDO FINALE BANCA	-570.483,22
SALDO FINALE RICALCOLO	-450.237,45
DIFFERENZA SALDI	120.245,77

SCOMPOSIZIONE DIFFERENZA SALDI (€)	
RETTIFICA MOVIMENTI	0,00
SALDO INTERESSI	115.626,17
SALDO CMS	4.542,00
SALDO SPESE	77,60
RETTIFICHE	0,00
DIFFERENZA SALDI INIZIALE	0,00
TOTALE	120.245,77

In caso di (dichiarata) nullità assoluta del rapporto per (rilevata) mancanza di forma scritta *ad substantiam* consegue la non debenza di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione, espunti dal calcolo del saldo di conto corrente. Alle somme da recuperare, dovute dalla differenza saldi, sono stati aggiunti gli interessi maturati a partire dal 01/10/2016, che, in accordo con l'art. 120 comma 2 del D.L. 385 del 01/09/1973, come modificato dall'art. 17 bis. del D.L. 18 del 14/02/2016, e seguendo le istruzioni operative dettate dalla delibera CICR n. 343 del 03/08/2016, sono stati conteggiati annualmente e capitalizzati nel riconteggio solo alla fine del rapporto.

- 4) Parte opponente contesta la mancata allegazione alla bozza di CTU degli estratti conto e degli scalari del conto oggetto di analisi per effettuare, poi, un “ricalcolo” tramite il confronto “*degli estratti conto depositati in atti con le tabelle depositate dal CTU*”.

Risposta del CTU. La contestazione appare assolutamente inconferente: la serie completa degli e.c. è allegata agli atti, nella relazione si è specificato che sono stati utilizzati e **il file (di 403 KB in formato compresso)**, già indicato come all. 4), non è stato inviato con la bozza **al solo fine di non appesantire inutilmente la busta elettronica ed evitare problemi di ricezione della bozza.**

- 5) Da ultimo il CTP di parte opponente ha, autonomamente, effettuato un ricalcolo degli importi che alla luce delle suddette osservazioni non è condiviso.

OSSERVAZIONI DI PARTE OPPOSTA

Nessuna osservazione è pervenuta da parte opposta

CONCLUSIONI

Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che **le somme da recuperare ammontano a:**

ipotesi a) con applicazione delibera CICR ed esclusione di ogni forma di capitalizzazione successivamente al 31 dicembre 2013 fino al 30 settembre 2016: **€ 20.113,44.**

Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -570.483,22 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € -550.369,78. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 15.571,44 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati ed € 4.542,00 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio.

RISULTATI RICONTEGGIO	
SALDO BANCA	-570.483,22
SALDO FINALE RICALCOLO	-550.369,78
DIFFERENZA SALDI	20.113,44

Ipotesi b) con capitalizzazione degli interessi come convenuto in contratto, dal 05.07.2012 al 30.09/2016: **€ 5.206,18**.

Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -570.483,22 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € -565.277,04. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 664,18 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati ed € 4.542,00 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio.

RISULTATI RICONTEGGIO	
SALDO BANCA	-570.483,22
SALDO FINALE RICALCOLO	-565.277,04
DIFFERENZA SALDI	5.206,18

La clausola interessi presente in contratto è da ritenersi **non usuraria**, sia nel caso di usura originaria che sopravvenuta.

Ipotesi c) in caso di (dichiarata) nullità assoluta del rapporto per (rilevata) mancanza di forma scritta *ad substantiam*: **€ 120.245,77**.

Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -570.483,22 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € -450.237,45. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 115.626,17 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 4.542,00 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 77,60 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio.

RISULTATI RICONTEGGIO	
SALDO BANCA	-570.483,22
SALDO FINALE RICALCOLO	-450.237,45
DIFFERENZA SALDI	120.245,77

Elenco allegati:

- 1) Verbale di inizio delle operazioni peritali del 09.09.2024.
- 2) Contratto di conto corrente ipotecario per _____ del 05.07.2012
(fascicolo di cortesia).
- 3) Contratto di conto corrente ipotecario per _____ del 05.07.2012

(fascicolo telematico).

- 4) Estratti conto dal 03.07.2012 al 30.09.2016
- 5) D.M. ex art. 2 l. 108/1996 applicabile dal III trimestre 2012 al II trimestre 2017
- 6) Files .xml delle ricevute di accettazione e consegna della bozza
- 7) Osservazioni del dott. Marino Federico CTP parte opponente

Elenco prospetti:

- 1) Tabella 1. Ricalcolo conto - Ipotesi a)
- 2) Tabella 2. Riassunto scalare - Ipotesi a)
- 3) Tabella 3. Ricalcolo conto - Ipotesi b)
- 4) Tabella 4. Riassunto scalare - Ipotesi b)
- 5) Tabella 5. Risultati analisi usura
- 6) Tabella 6. Ricalcolo conto - Ipotesi c)
- 7) Tabella 7. Riassunto scalare - Ipotesi c)

Con osservanza.
